

COMUNE DI ZENEVREDO

=====

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART. 12

LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

C A P O I

CRITERI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ad enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 legge 7-8-1990, n. 241.

Art. 2

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco e/o all'Assessore competente, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività: cultura, pubblica istruzione, sport e tempo libero, artigianato, agricoltura, turismo, ricreative, scientifiche, assistenza.

Per quest'ultimo settore, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificamente anche quelle contenute nel successivo capo II.

Art. 3

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 4

A tale scopo il Comune, oltre che valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

Art. 5

Le domande verranno prese in esame dalla Giunta Comunale
previo parere
dell'Assessore competente che dovrà preliminarmente verificare anche la compatibilità finanziaria.

La composizione della Commissione, la durata in carica e le formalità della stessa, dovranno essere indicate con apposito atto.

Le decisioni della Commissione vengono adottate a maggioranza dei presenti e debbono essere congruamente motivate.

I verbali delle riunioni sono redatti da un dipendente del Comune che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 6

Copia dei verbali devono essere pubblicati all'albo per giorni quindici, contestualmente viene comunicato l'esito delle decisioni agli interessati.

Art. 7

Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art. 1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicate all'art. 2, la Giunta C. dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria individuando preliminarmente criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione.

La graduatoria formulata dalla Giunta C. sarà esposta all'Albo Pretorio per giorni quindici e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso al Sindaco entro dieci giorni dal termine della pubblicazione.

Qualora le ragioni addotte dal ricorrente non appaiano manifestatamente infondate, il Sindaco o l'Assessore competente potrà disporre un supplemento di indagine e rimettere alla Giunta Com. che decide in via definitiva.

Art. 8

La Giunta Com. riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando natura e consistenza delle stesse.

Art. 9

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale programmatica al bilancio di previsione che la Giunta Comunale è tenuta a redigere annualmente, congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 10

In sede di prima applicazione gli indirizzi politico-amministrativi, congiuntamente alla individuazione dei servizi e/o aree di attività di cui all'art. 2, potranno essere approvati contestualmente al presente regolamento.

Art. 11

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché all'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA ASSISTENZIALE

Art. 12

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

Art. 13

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro («una tantum» o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibili riscaldamento, ecc.).

Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificamente dall'ex E.C.A. e I.P.A.B. (soppressi ai sensi del D.P.R. n. 616/77).

L'assistenza concerne anche gli inabili indicati negli articoli 154 e 155 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 14

Nei casi sopraindicati il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili.

Art. 15

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale.

Art. 16

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'indigente, e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

Art. 17

Le domande degli interessati di cui all'art. 3, dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile.

I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.

Art. 18

La Giunta Comunale, qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

Art. 19

Le decisioni della Giunta Com.le. richiesta di intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati con note formali.

Art. 20

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.).